



COMUNE DI MENTANA
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA 1 – AMMINISTRATIVA

ALLEGATO E

Schema di Convenzione

ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 11 della L. n. 241/1990

“MENTANA IN MOSTRA – Interventi per Comunità Inclusive”

Gestione del verde e degli spazi di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e di Parco Enzo Cola – Realizzazione delle Azioni 1, 2 e 3 – Inclusione sociale delle persone con disabilità

TRA

il **Comune di Mentana** – Città Metropolitana di Roma Capitale (C.F. 02447950581), con sede in Via III Novembre, 25 – 00013 Mentana (RM), in persona del Dirigente dell'Area 1 – Amministrativa, Dr. Claudio Renzi, di seguito denominato “Amministrazione procedente” o “AP”,

E

l'Ente del Terzo Settore _____ (C.F./P.IVA _____), con sede legale in _____, iscritto al RUNTS al n. _____, in persona del legale rappresentante, Sig./Sig.ra _____, di seguito denominato “Ente Attuatore Partner” o “EAP”,

di seguito congiuntamente denominati “Parti”.

PREMESSO CHE

- con DPCM 17 dicembre 2021 venivano assegnate al Comune di Mentana risorse pari ad € 95.362,21 per l'acquisizione di proposte progettuali mediante concorso di idee;
- con determinazione dirigenziale n. 21/SSOC del 9 febbraio 2023 veniva indetto il concorso di idee;
- con determinazione dirigenziale n. 376/A-AMM del 13 dicembre 2023 veniva aggiudicato il concorso al progetto “MENTANA IN MOSTRA – Interventi per Comunità Inclusive”;
- con DGM n. 58 del 19 marzo 2026 la Giunta Municipale disponeva l'avvio della procedura di co-progettazione limitatamente alle Azioni 1, 2 e 3, escludendo l'Azione 4 – Museo Diffuso dei Rioni;
- con Avviso pubblico del _____ veniva indetta la procedura di co-progettazione;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ veniva approvata la graduatoria e selezionato l'EAP;
- le sessioni di co-progettazione, svoltesi in data _____, hanno condotto alla definizione del Progetto Definitivo allegato alla presente Convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Sono allegati alla presente Convenzione:

- il Progetto Definitivo (Allegato 1);
- il Piano economico-finanziario definitivo (Allegato 2);
- l'Avviso pubblico e la Proposta progettuale presentata dall'EAP (Allegato 3).

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina i reciproci rapporti tra l'AP e l'EAP ai fini della realizzazione congiunta del progetto "MENTANA IN MOSTRA – Interventi per Comunità Inclusive", articolato nelle seguenti azioni:

- **Azione 1 – Cura del bene comune e manutenzione:** manutenzione ordinaria delle aree verdi e degli arredi urbani di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e Parco Enzo Cola; coinvolgimento delle persone con disabilità;
- **Azione 2 – "Salotto Urbano":** spazi di inclusione e socializzazione; attivazione, presso l'immobile comunale, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande con coinvolgimento di persone con disabilità; attività complementari di animazione;
- **Azione 3 – "Bookcrossing Mentana":** raccolta, catalogazione e distribuzione gratuita di libri; condivisione e baratto sociale.

Art. 3 – Utilizzo dell'immobile comunale

L'AP concede all'EAP l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale annesso a Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, di nuova realizzazione, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e come spazio di socialità e animazione, in conformità con la DGM n. 58/2026.

L'utilizzo dell'immobile è regolato dalle seguenti condizioni:

- l'immobile è concesso a titolo gratuito per la durata della presente Convenzione;
- l'attività di somministrazione deve prevedere il coinvolgimento attivo di persone con disabilità, con finalità di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
- l'EAP è responsabile della custodia, della manutenzione ordinaria e del decoro dell'immobile;
- l'immobile deve essere restituito al termine della Convenzione nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d'uso;

- l'EAP deve ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Art. 4 – Durata

La presente Convenzione ha durata di _____ (__) anni/mesi dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile previo accordo tra le Parti e valutazione dell'Amministrazione, per un periodo non superiore a _____.

Art. 5 – Obblighi dell'EAP

L'EAP si obbliga a:

- realizzare le attività previste dal Progetto Definitivo nel rispetto del cronoprogramma e del Piano economico-finanziario;
- impiegare le risorse umane qualificate indicate nel Progetto Definitivo, garantendo il corretto inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL di riferimento;
- garantire il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, in particolare nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- assicurare la manutenzione ordinaria di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Parco Enzo Cola;
- trasmettere all'AP le relazioni periodiche di monitoraggio secondo le modalità stabilite all'art. 9;
- rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
- mantenere i requisiti di iscrizione al RUNTS per tutta la durata della Convenzione.

Art. 6 – Obblighi dell'AP

L'AP si obbliga a:

- mettere a disposizione gli spazi e l'immobile di cui alla presente Convenzione;
- fornire il supporto tecnico-amministrativo del personale comunale;
- facilitare il raccordo con i servizi territoriali e le reti istituzionali;
- svolgere attività di monitoraggio, verifica e valutazione.

Art. 7 – Piano economico-finanziario

Il Piano economico-finanziario definitivo, allegato alla presente Convenzione (Allegato 2), definisce le risorse complessive dell'intervento, le voci di costo e di ricavo, le risorse proprie dell'EAP e ogni altra risorsa finanziaria e non finanziaria.

Non sono previste risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. L'EAP mette a disposizione le risorse finanziarie e non finanziarie indicate nel Piano economico-finanziario.

Art. 8 – Soggetti esecutori

L'EAP può avvalersi, per la gestione di specifiche attività, di soggetti esecutori anche di natura profit, ivi compresa la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La titolarità del rapporto di co-progettazione e della presente Convenzione resta in capo all'EAP.

I rapporti tra l'EAP e i soggetti esecutori sono regolati da appositi accordi i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

- specificazione delle attività affidate;
- forme di coordinamento e controllo da parte dell'EAP;
- garanzie a tutela delle finalità di interesse generale del progetto;
- obbligo per il soggetto esecutore di rispettare le finalità di inclusione sociale.

Art. 9 – Monitoraggio e rendicontazione

L'EAP trasmette all'AP:

- una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati conseguiti;
- una relazione finale al termine della Convenzione, contenente la rendicontazione complessiva delle attività svolte, dei risultati conseguiti (output e outcome) e delle risorse impiegate.

L'AP può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione delle attività, anche mediante sopralluoghi.

Art. 10 – Responsabilità e assicurazione

L'EAP è responsabile per qualsiasi danno arrecato a terzi nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, manlevando l'AP da ogni responsabilità al riguardo.

L'EAP si obbliga a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), con massimali congrui rispetto alle attività previste.

Art. 11 – Recesso e risoluzione

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto non inferiore a novanta (90) giorni, comunicato mediante PEC.

L'AP può risolvere la Convenzione in caso di:

- grave inadempimento degli obblighi assunti dall'EAP;
- perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS;
- cessazione dell'attività o liquidazione dell'EAP;
- accertamento di gravi violazioni della normativa vigente.

In caso di risoluzione per inadempimento, l'AP ha diritto alla restituzione dell'immobile e degli spazi concessi.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'EAP, ove tratti dati personali per conto dell'AP, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con atto separato.

Art. 13 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione è competente il Foro di Tivoli, previo esperimento del tentativo di composizione amichevole.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, della L. n. 241/1990, del D.M. n. 72/2021, della DGR Lazio n. 987/2023 e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 15 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

Per l'Amministrazione precedente	Per l'Ente Attuatore Partner
Il Dirigente dell'Area 1 - Amministrativa	Il legale rappresentante
_____	_____
<i>Claudio Renzi</i>	<i>(Nome e Cognome)</i>